

DISCIPLINA DELLE RELAZIONI COMMERCIALI IN MATERIA DI CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI

AL24 - BREEDERS/PRODUTTORI UVA SENZA SEMI

Provvedimento n. 29679

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 25 maggio 2021

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO l'art. 62 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante *Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, e successive modificazioni (di seguito anche "art. 62");

VISTO il Decreto 19 ottobre 2012, n. 199, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, *Regolamento di attuazione dell'articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 (di seguito anche "Decreto di attuazione");

VISTO il *Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari*, adottato con delibera dell'Autorità del 6 febbraio 2013 n. 24220 (di seguito anche "Regolamento sulle procedure istruttorie");

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento dell'11 novembre 2020 nei confronti delle società Sun World International LLC, Sun World Europe S.r.l., International Fruit Genetics LLC, Grapa Varieties Ltd, Special New Fruit Licensing Ltd, (di seguito congiuntamente i *breeder*) AVI S.r.l., Organizzazione di Produttori Giuliano S.r.l., Apofruit Italia soc. coop. agricola e Didonna Trade S.r.l., comunicato altresì ai segnalanti - le associazioni Liberi Agricoltori e Commercianti Pugliesi e Lucani, CIA Puglia e cinque imprese agricole - volto a verificare l'esistenza di presunte condotte commerciali in violazione dell'art. 62, comma 1 e comma 2, del D.L. n. 1/2012, come convertito in legge n. 27/2012;

VISTA la comunicazione del 14 aprile 2021, contenente indicazione del termine di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 12, comma 1, del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari*" adottato con delibera dell'Autorità del 6 febbraio 2013 n. 24220 (di seguito, Regolamento sulle procedure istruttorie), nonché gli esiti dell'istruttoria svolta;

VISTA la comunicazione del 16 aprile 2021, con la quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento sulle procedure istruttorie, la proroga del termine di conclusione del procedimento, da ultimo fissato al 31 maggio 2021;

VISTI gli atti del procedimento;

II. LE PARTI

II.1 Le società denunciate

1. Sun World International LLC. (di seguito anche Sun World) è una società di diritto statunitense, attiva a livello internazionale nello sviluppo, coltivazione e commercializzazione di numerose varietà di frutta, tra cui l'uva da tavola. La società è titolare di diritti di proprietà intellettuale nazionali e comunitari relativi a diverse varietà registrate di uva senza semi, per ciascuna delle quali è anche titolare dei relativi marchi.

2. Sun World Europe S.r.l. (di seguito Sun World Europe), società controllata da Sun World, svolge attività di consulenza per promuovere l'innovazione e la creazione di proprietà intellettuale nel settore agricolo in tutta Italia e in Europa, così come la concessione di licenze per lo sfruttamento delle varietà vegetali protette ad altri produttori e distributori di frutta fresca.

3. Grapa Varieties Ltd. (di seguito Grapa), con sede legale in Israele, è una società che opera a livello internazionale nella gestione economica delle varietà vegetali di uva da tavola sviluppate da ARD - Agricultural Research and Development LLC, tra cui l'uva da tavola senza semi. La società è pertanto conferitaria di licenza "master" per testare, propagare e commercializzare in vari Paesi, tra cui l'Italia, le varietà vegetali dei cui diritti di esclusiva è titolare la società ARD.

4. AVI S.r.l. (di seguito AVI) è una società italiana con sede legale a Saluzzo, che opera come licenziataria esclusiva, in Europa (con esclusione della Grecia), dei diritti per testare, propagare e/o commercializzare le varietà di uva senza semi di Grapa. In qualità di agente licenziatario di Grapa, AVI procura la stipula di contratti di sub-licenza, nel cui ambito verifica la collocazione e l'estensione delle piantagioni autorizzate, raccoglie dai sub-licenziatari il pagamento delle *royalties* annuali spettanti a Grapa, riscontra il raggiungimento dei requisiti minimi di qualità associati alle varietà vegetali coltivate ed offre il supporto tecnico-scientifico alla coltivazione. AVI non opera come distributore dei coltivatori sub-licenziatari.

5. International Fruit Genetics LLC. (di seguito anche International Fruit o IFG) è una società di diritto statunitense, attiva a livello internazionale nella creazione di varietà vegetali, tra cui l'uva da tavola senza semi. La società è titolare di diritti di privativa su oltre trenta varietà di uva (a bacca bianca, rossa o nera), registrate presso l'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali. La società opera in Italia per il tramite di licenziatari e distributori autorizzati.

6. Special New Fruit Licensing Ltd. (di seguito solo SNFL) è una società con sede nel Regno Unito, che opera a livello internazionale nella creazione, sviluppo e commercializzazione di varietà senza semi di uva da tavola, sulle quali vanta diritti di privativa brevettuale. La società opera in Italia per il tramite di licenziatari e distributori autorizzati. Special New Fruit Licensing Mediterraneo S.A., con sede in Spagna, opera anch'essa a livello internazionale nello sviluppo di varietà vegetali, tra cui l'uva senza semi o apirene.

7. Apofruit Italia soc. coop. Agricola (di seguito solo Apofruit) è un'impresa cooperativa che opera con proprie strutture e soci produttori su tutto il territorio nazionale nella produzione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, per conto dei propri soci. La società risulta essere licenziataria e/o distributore di riferimento per le società Sun World, International Fruit e SNFL, titolari come detto di diritti di privativa su alcune tipologie di uva apirene.

8. Organizzazione di Produttori Giuliano S.r.l. (di seguito, anche OP Giuliano) è una società, con sede legale a Rutigliano (BA), attiva nella produzione di prodotti ortofrutticoli e nella loro commercializzazione per conto degli aderenti alla OP. OP Giuliano risulta essere licenziataria e/o distributore di riferimento per le quattro società Sun World, Grapa, International Fruit e SNFL, titolari di diritti di privativa su alcune tipologie di uva apirene.

9. Didonna Trade S.r.l. (di seguito solo Didonna) è una società con sede legale a Rutigliano (BA), attiva, per conto dei coltivatori aderenti alla OP Didonna, nella commercializzazione di prodotti ortofrutticoli e, in particolare, di uva da tavola, destinata alla distribuzione in tutto il territorio italiano, ma anche nei principali mercati europei. La società risulta licenziataria e/o distributrice di riferimento per le società Sun World, Grapa, International Fruit e SNFL, titolari di diritti di privativa sulle principali tipologie di uva apirene.

10. Si rappresenta infine che, a causa di parziale omonimia nella ragione sociale, originariamente il procedimento era stato avviato nei confronti della società Didonna Supreme; tuttavia, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dalla stessa e confermate successivamente anche dai denunciati, la società è risultata estranea al procedimento in questione, mentre il procedimento è stato esteso, in data 16 novembre 2020, alla società Didonna Trade S.r.l., nei cui confronti erano volte le doglianze dei denunciati.

II.2 I segnalanti

11. Confederazione Italiana Agricoltori Puglia (di seguito anche "CIA Puglia") è la federazione operativa nella Regione Puglia della Confederazione Italiana Agricoltori - CIA, organizzazione di rappresentanza di imprenditori agricoli, con sede a Roma e attiva su base nazionale. La confederazione, che associa oltre 370.000 imprese agricole su base nazionale, opera attraverso federazioni regionali, unioni provinciali, uffici di zona e delegazioni comunali, nonché attraverso federazioni di categoria e di prodotto. CIA Puglia riunisce numerose aziende agricole pugliesi, tra cui quelle attive, in particolare, nella produzione e distribuzione di uva da tavola.

12. Cinque aziende agricole attive nella viticoltura nella Regione Puglia.

13. Il Comitato Liberi Agricoltori e Commercianti Pugliesi e Lucani rappresenta circa 80 produttori agricoli di uva da tavola ed è stato costituito al fine di tutelare i produttori dalle condotte sleali e da comportamenti anticoncorrenziali posti in essere nel settore ortofrutticolo per preservare i diritti di coltivazione e commercializzazione delle specialità ortofrutticole.

III. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

14. Il procedimento è stato avviato in data 11 novembre 2020 sulla base delle informazioni e della documentazione acquisite agli atti, con particolare riferimento alle segnalazioni inviate dai

denuncianti in data 11 giugno 2019 e 12 febbraio 2020, ai contenuti dell'audizione tenutasi con CIA Puglia, con il Comitato Liberi Agricoltori e Commercianti Pugliesi e Lucani e con alcune imprese agricole pugliesi in data 13 febbraio 2020 e, infine, dell'ulteriore documentazione inviata da tali soggetti in data 17 giugno 2020. Rileva osservare che solo a fronte di tali ultime informazioni è stato possibile delineare un quadro definito della vicenda che, anche a seguito delle ulteriori precisazioni circa i soggetti coinvolti fornite in data 11 settembre 2020, ha consentito l'avvio del presente procedimento.

15. Successivamente alla comunicazione di avvio del procedimento istruttorio, alle Parti sono state inviate richieste di informazioni¹, volte ad acquisire ulteriori elementi in merito ai rapporti intercorrenti tra *breeder* e distributori, nonché in merito alle modalità applicative delle clausole contrattuali relative ai poteri di ispezione dei *breeder* sulla produzione dei coltivatori. Oggetto di specifica attenzione sono state altresì le modalità di remunerazione di *breeder* e distributori. A tali richieste le Parti hanno fornito riscontro nei tempi previsti.

16. Nel corso del procedimento le Parti hanno depositato memorie difensive².

17. Al fine di ulteriormente chiarire i punti di maggiore attenzione emersi nel corso dell'istruttoria, gli Uffici hanno sentito in audizione le società International Fruit Genetics, Apofruit, AVI, Sun World International e Sun World Europe, OP Giuliano, Special New Fruit Licensing³.

18. Con comunicazione del 14 aprile 2021 è stato comunicato alle Parti il termine di chiusura della fase istruttoria del procedimento⁴.

19. In data 16 aprile 2021 il termine di chiusura del procedimento è stato prorogato al 31 maggio 2021⁵.

20. Entro la data del 30 aprile 2021 sono arrivate le memorie conclusive da parte delle società OP Giuliano, Sun World, Grapa, AVI, IFG, Apofruit; in data 3 maggio 2021 sono pervenute le memorie finali da parte delle associazioni denunciante, CIA Puglia e Comitato Liberi Agricoltori e Commercianti Pugliesi e Lucani.

IV. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

IV.1 La filiera produttiva

21. Preliminarmente, appare utile schematizzare i rapporti che intercorrono tra gli operatori della filiera dell'uva apirene protetta da diritti di privativa.

22. A monte vi sono le società *breeder*, titolari dei diritti di proprietà intellettuale sui diversi *cultivar* brevettati; queste imprese danno in licenza d'uso i vitigni ai licenziatari, che possono essere sia i produttori agricoli sia, in misura prevalente, soggetti imprenditoriali che si occupano della distribuzione/commercializzazione dell'uva. Nel caso in cui il licenziatario sia l'impresa di distribuzione/commercializzazione dell'uva, esso stipula - direttamente o per conto del *breeder* - un contratto di sub-licenza con il produttore. La licenza d'uso del vitigno non prevede il passaggio di

¹ Doc. 21.

² Docc.49, 63, 64, 67, 69, 70B, 74, 107.1,112, 114, 120, 121, 149-152, 154,155, 157.

³ Docc.84, 89, 90, 102, 106, 111.

⁴ Doc. 131 e 132.

⁵ Doc. 141 e 142.

proprietà della pianta che rimane di proprietà del *breeder* per tutto il periodo del contratto; il produttore è invece il proprietario dei frutti.

23. A fronte della concessione della licenza d'uso dei vitigni, la remunerazione dei *breeder* è costituita da una remunerazione fissa *una tantum (fee)*, calcolata per singola pianta al momento dell'impianto del vitigno, e da una remunerazione in percentuale sul fatturato (*royalty* annuale) realizzato dalla vendita del raccolto da parte del distributore al *retailer* (in massima parte la GDO). Il distributore generalmente non compra il raccolto: si accorda con il singolo coltivatore per venderne i frutti e gli restituisce il ricavato meno la propria commissione e la *royalty* (che paga direttamente al *breeder*), nonché i costi di trasporto ed eventuali dazi (nel caso di esportazione dell'uva) e altri costi correlati. La *fee* iniziale per singola pianta viene corrisposta al *breeder* direttamente dal produttore, ove sia il licenziatario, o dal distributore licenziatario, che a sua volta la riscuote dal coltivatore con cui stipula un contratto di sub-licenza per l'uso dei vitigni.

IV.2 Le contestazioni della comunicazione di avvio

24. Nella comunicazione di avvio dell'istruttoria è stato contestato alle Parti che:

- i) i *breeder* subordinassero la fornitura in licenza dei vitigni ai coltivatori al conferimento ai propri distributori dell'intera produzione di uva apirene ottenuta;
- ii) rimanesse nella piena discrezionalità del distributore indicato dal *breeder* sia l'accettazione del prodotto che la determinazione del prezzo del prodotto conferito: in caso di accettazione della produzione il prezzo risultava deciso unilateralmente dal distributore e comunicato al produttore per via orale;
- iii) il prezzo riconosciuto agli agricoltori fosse mediamente inferiore rispetto ai costi sostenuti per la produzione del raccolto ottenuto;
- iv) i coltivatori non fossero autorizzati a vendere ad altri il prodotto eventualmente rifiutato dal distributore indicato dal *breeder* per motivi connessi a scarsa qualità;
- v) l'abusività del contenuto della clausola, inserita nei contratti dei *breeder*, la quale prevede a favore del *breeder* un potere di controllo e di ispezione su terreni e strutture utilizzati dai produttori agricoli, sulla coltivazione delle piante e sul prodotto finale ottenuto;
- vi) un presunto comportamento discriminatorio da parte dei *breeder*, che avrebbero rifiutato la concessione delle licenze delle loro varietà di uva ad agricoltori aderenti ad alcune organizzazioni di produttori (OP) o che avrebbero condizionato il rilascio della licenza all'adesione a OP sostanzialmente gestite dagli stessi *breeder*.

IV.3 Gli elementi istruttori acquisiti

25. Nel corso dell'istruttoria sono stati acquisiti vari elementi documentali da cui emerge la presenza di circostanze di fatto diverse rispetto a quanto contestato in sede di comunicazione di avvio istruttorio.

26. In primo luogo, rileva considerare che tre dei quattro licenziatari cui è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento – OP Giuliano, Apofruit e Didonna Trade – hanno dimostrato di operare in qualità e/o per conto di Organizzazioni di Produttori (di seguito OP) ai sensi della legge 102/2005, fornendo la propria opera ad esclusivo vantaggio di soggetti aderenti alla OP interessata, senza richiedere alcuna commissione per il servizio di assistenza alla commercializzazione fornito ai propri agricoltori. In questi casi, dunque, l'obbligo di conferimento

dei raccolti nei loro confronti è stabilito da previsioni statutarie delle OP e non dai contratti dei *breeder*.

27. In secondo luogo, dall'esame dei contratti di licenza d'uso dei vitigni offerti dai *breeder* non sono emerse clausole volte a vincolare gli agricoltori al conferimento dell'uva prodotta ad un determinato distributore. E' emerso che è sempre possibile per gli agricoltori scegliere tra diversi distributori autorizzati cui cedere il raccolto di uva apirene protetta di brevetto di uno dei quattro *breeder* parti del presente procedimento (contratti per la cessione dell'uva Sun World, IFG e SNFL) o commercializzare la produzione direttamente, senza passaggio obbligato a un distributore pre-individuato (contratti AVI per la cessione dell'uva Grapa).

28. In questo contesto, il conferimento obbligatorio ad un distributore avviene solo nel caso in cui questi sia una OP a cui gli aderenti sono tenuti a conferire il raccolto in forza di regole statutarie, a prescindere dalle indicazioni fornite dai *breeder* o dai loro licenziatari.

29. Quanto all'attività di ispezione dei vitigni, è emerso come essa sia sempre concordata dai licenziatari con gli agricoltori e finalizzata esclusivamente a fornire assistenza tecnica e a evitare la propagazione di piante in violazione dei diritti di proprietà intellettuale da cui esse sono protette. Risulta altresì sempre ammessa la commerciabilità dell'uva che non soddisfa gli *standard* di qualità richiesti, mediante vendita senza marchio del *breeder*, ma utilizzando *brand* generici o del produttore.

30. È altresì emerso nel corso del procedimento che i *breeder* sono del tutto estranei ai rapporti tra produttori e distributori per la determinazione del prezzo di cessione dell'uva; infine manca agli atti del fascicolo qualsiasi evidenza delle lamentate discriminazioni poste in essere dai *breeder* nei confronti di alcune OP.

31. Infine, quanto alla circostanza lamentata dai denunciati per cui il sistema di remunerazione previsto dai *breeder* e l'imposizione della cessione/consegna in conto vendita del raccolto ai soli distributori autorizzati comporterebbero per i coltivatori ricavi inferiori ai costi di produzione, si evidenzia che la documentazione acquisita agli atti del procedimento non ha fornito alcun riscontro in tal senso. Al riguardo, a fronte della stima dei costi prodotta dai denunciati, le Parti hanno depositato uno studio del MIPAAF del 2018 da cui emerge come i costi proposti dai denunciati siano significativamente sovrastimati⁶. In terzo luogo è emerso che, contrariamente a quanto prospettato in avvio di istruttoria sulla base delle informazioni fornite dai denunciati, i quattro *breeder* coinvolti nel procedimento (Sun World, IFG, SNFL e Grapa) non rappresentano l'intera offerta di varietà vegetali protette da brevetto per la produzione e commercializzazione di uva senza semi in Italia.

32. Sulla base dei dati acquisiti nel corso del procedimento, risulta che le varietà di uva apirene coperte da tutela brevettuale (anche di ulteriori *breeder* diversi da quelli coinvolti nel procedimento) occupano circa il 32% del terreno coltivato a uva apirene (circa 14.000 ettari). Ne consegue che il restante 68% della superficie coltivata in Italia a uva da tavola senza semi ricomprende varietà *seedless* libere da diritti di privativa, nonché varietà *seedless* protette da diritti di privativa di altri *breeder*.

⁶ Alcune Parti hanno altresì evidenziato come la stima dei ricavi fornita dai denunciati sia al contrario sottostimata, cfr. doc. 155.

V. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI

33. Nel corso del procedimento le Parti hanno contestato, sulla base di una pluralità di motivazioni, l'applicabilità al caso di specie della fattispecie di cui all'art. 62 del D.L. 1/2012.

V.1 L'inapplicabilità dell'art. 62 per assenza di cessione di beni

34. Sun World, IFG, SNFL e AVI hanno evidenziato la presunta incompetenza dell'Autorità nella presente fattispecie in considerazione del fatto che il comma 2 dell'art. 62 del D.L. n. 1/2012 prevede che la norma si applichi: "*Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1 [...]*". Tale ricostruzione sarebbe confermata dal tenore dell'art. 2 del Decreto di attuazione (D.M. MIPAAF 19 ottobre 2012, n. 199), contenente le definizioni dei termini utilizzati dal legislatore nell'art. 62 del D.L. 1/2012, che recita: "*si intende per: [...] e) cessione dei prodotti agricoli e alimentari: il trasferimento della proprietà di prodotti agricoli e/o alimentari, dietro il pagamento di un prezzo, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana [...]*". A detta delle Parti, quindi, la norma sarebbe confinata all'ipotesi di cessione di beni, mentre i contratti in essere tra *breeder* e produttori attengono a rapporti di affitto dei vitigni la cui proprietà rimane in capo alla società *breeder*; non si tratterebbe, pertanto, di cessione di beni ai sensi del diritto civile e non sarebbe applicabile il disposto di cui all'art. 62 del D.L. n. 1/2012⁷.

35. La struttura del contratto di affitto dei vitigni risponderebbe all'esigenza dei *breeder* di non cedere la proprietà delle piante, ma soltanto il diritto di coltivarle per trarne i frutti, con l'obbligo di restituzione delle stesse al termine del periodo di affitto, anche al fine di impedire la loro illegittima cessione a terzi e la riproduzione e propagazione di specialità vegetali proprietarie in violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Peraltro, l'affitto di beni fruttiferi sarebbe espressamente riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 1571 e 1616 del codice civile.

V.2 L'inapplicabilità dell'art. 62 ai rapporti interni alle OP

36. In quanto soggetti che operano in qualità e/o per conto di OP, fornendo la propria opera ad esclusivo vantaggio di soggetti ad esse aderenti, Apofruit, OP Giuliano e Didonna Trade hanno sottolineato l'inapplicabilità dell'art. 62 nel caso di conferimento di prodotti agricoli alle organizzazioni di produttori da parte di coltivatori che risultano soci delle organizzazioni stesse. Infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera b) del D.M. n. 199/2012, di attuazione della norma di cui all'art. 62 del D.L. n. 1/2012, "*Non costituiscono cessioni ai sensi dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27: a) i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori, alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228, se gli imprenditori risultano soci delle cooperative stesse; b) i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al Decreto Legislativo 27 maggio 2005 n. 102, se gli imprenditori risultano soci delle organizzazioni di produttori stesse*".

37. Tale situazione si riscontrerebbe nella posizione di tali società, che commercializzano unicamente prodotti dei coltivatori ad esse associati, con pochissime eccezioni volte esclusivamente a completare la gamma di offerta quando la produzione degli aderenti non è sufficiente a coprire la

⁷ Tale posizione è stata ribadita da ultimo in sede di memorie finali, docc 149, 150, 151, 152, 154, 155.

domanda di prodotto. La non applicabilità dell'art. 62 varrebbe, a dire dei suddetti licenziatari, anche con riguardo alle modeste transazioni con soggetti terzi, dal momento che l'art. 2, lettera e) del D.M. n. 199/2012 dispone che per cessione dei prodotti agricoli e alimentari si intende “*il trasferimento della proprietà di prodotti agricoli e/o alimentari, dietro il pagamento di un prezzo, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana*” e che nel caso delle OP non si è in presenza di una cessione ma di un mandato a vendere e a incassare ai sensi degli artt. 1703 e ss. cod. civ..

V.3 L'inapplicabilità dell'art. 62 per assenza di squilibrio contrattuale

38. Quasi tutte le parti del presente procedimento hanno rimarcato, negli scritti difensivi nonché in audizione, l'assenza di squilibrio contrattuale tra le Parti, segnatamente tra i *breeder* e i singoli produttori e, nei casi di rapporto tripartito, anche tra licenziatari e produttori, presupposto fondamentale per ipotizzate una fattispecie di cui all'art. 62, comma 2 del D.L. 1/2012⁸.

39. Sun World, SNFL e IFG, hanno fornito dati da cui emerge che non sussiste alcun obbligo o necessità per gli agricoltori italiani di rivolgersi a uno dei *breeder* Parti del procedimento per la produzione di uva senza semi.

40. Sun World ha sottolineato di detenere una posizione molto limitata a livello nazionale, sia considerando la produzione complessiva di uva da tavola sia nel segmento specifico della produzione di uva da tavola senza semi. Sulla base degli atti forniti, secondo Sun World tutte le varietà di uva apirene coperte da tutela brevettuale (anche di ulteriori *breeder* diversi da quelli coinvolti nel procedimento) occuperebbero circa il 10% del terreno nazionale coltivato a uva da tavola e il 34,5% del terreno coltivato a uva apirene. In questo contesto, il raccolto proveniente da piante Sun World sarebbe pari a circa l'1,6% (dati 2019) della produzione nazionale di uva da tavola⁹.

41. SNFL ha sottolineato che soltanto il 28% della produzione totale di uva da tavola in Italia appartiene a varietà senza semi¹⁰; di questo 28%, circa il 35% (pari a circa il 10% del totale della produzione totale di uva da tavola in Italia) si riferirebbe a varietà proprietarie. Rispetto alla produzione di uve senza semi protette da brevetto, i *breeder* coinvolti nel presente caso rappresenterebbero solo il 70%, di cui SNFL deterrebbe una quota minoritaria. Ciò smentirebbe la tesi dei segnalanti circa l'esistenza di un potere negoziale collettivamente detenuto dai quattro *breeder*, che invece non potrebbero, né direttamente né indirettamente, imporre a terze parti condizioni vessatorie. Nel caso di specie non ricorrerebbe, quindi, alcun indice di squilibrio contrattuale tra le Parti.

42. Anche IFG si è pronunciata sul punto dell'insussistenza di uno squilibrio economico, evidenziando di detenere una quota di poco superiore al punto percentuale nel mercato dell'uva da tavola in Italia e una percentuale inferiore al 5% nel più ristretto mercato delle uve apirene.

43. Di rilievo anche le informazioni fornite nella memoria difensiva di OP Giuliano. In base ai dati ufficiali riportati nel rapporto ISMEA del settembre 2019 sul mercato delle uve da tavola in Italia

⁸ Le modalità applicative dell'articolo 62 sono state definite nel successivo Decreto di attuazione n. 199/2012, che ha delimitato l'ambito di applicazione della norma alle “relazioni economiche tra gli operatori della filiera alimentare connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale” (articolo 1 “Ambito di applicazione”).

⁹ Corrispondente a circa il 6% di quella apirene in termini di ettari coltivati.

¹⁰ I dati di SNFL si riferiscono alla produzione mentre quelli di Sun World agli ettari coltivati.

(di seguito “Rapporto ISMEA”) emerge che l’offerta italiana di uva da tavola è ancora incentrata su varietà storiche (con i semi) come ‘Vittoria’, ‘Palieri’, ‘Italia’ e ‘Red Globe’¹¹. La più diffusa in Italia è proprio la varietà di uva con i semi denominata ‘Italia’, che rappresenta il 40% dell’intera produzione italiana di uva da tavola, nonché il 40% dell’uva attualmente coltivata in Puglia¹².

44. OP Giuliano ha prodotto anche una perizia dalla quale emerge la diffusione in Italia di molteplici varietà di uva senza semi non protette da privativa (c.d. varietà libere)¹³. A riprova del fatto che le varietà di uva da tavola senza semi, libere da diritti di privativa, costituiscono una valida alternativa per coltivatori e distributori rispetto alle varietà di uva *seedless* protette dei quattro *breeder* denunciati, è stato evidenziato che alcuni produttori/distributori di uva da tavola basano il proprio *business* quasi esclusivamente su varietà *seedless* libere¹⁴.

45. A sostegno dell’assenza di uno squilibrio contrattuale nel rapporto tra i coltivatori e i distributori licenziatari Parti del procedimento, AVI ha evidenziato la specifica posizione dei distributori, i quali non beneficiano di alcuna esclusiva sul prodotto derivante dai vitigni dei *breeder*, essendo possibile per i coltivatori rivolgersi a qualsiasi distributore autorizzato dal *breeder*.

V.4 Le osservazioni dei denunciati

46. I denunciati preliminarmente hanno evidenziato la criticità del sistema posto in essere dai *breeder* parti del procedimento, che consentirebbe a questi ultimi di controllare tutta la filiera produttiva dell’uva apirene brevettata e non la sola propagazione delle piante su cui detengono i diritti di privativa intellettuale, in tal modo violando, a loro parere, il disposto dell’art. 13 del Regolamento CE n. 2100/94¹⁵.

¹¹ Cfr. doc. 70B, p.6 dell’allegato contenente Rapporto ISMEA.

¹² cfr. l’Articolo “Verso un’uva Italia senza semi” pubblicato sulla rivista ItaliaFruit il 10 luglio 2019 - <http://www.italiafruit.net/DettaglioNews/50378/in-evidenza/verso-unuva-italia-senza-semi> allegato da OP Giuliano alla sua memoria, doc. 70B. Tali dati risultano sostanzialmente confermati anche dal più recente rapporto ISMEA Focus su Uve da Tavola di settembre 2020 nel quale, se si afferma che anno dopo anno, l’offerta italiana si arricchisce dell’offerta di uva senza semi, tuttavia si evidenzia che sul fronte della qualità l’offerta italiana è ancora incentrata sulle qualità storiche e la disponibilità di uve apirene – seppure in aumento negli ultimi anni- è ancora inadeguata alla domanda, soprattutto dell’export. Al riguardo anche la stampa specializzata (AgroNotizie ottobre 2020) riporta che “Complessivamente in questo arco di tempo si osserva che nonostante il progredire di nuovi investimenti a più bassa produttività, le rese per ettaro totali si tengono elevate ed aumentano, e questo può spiegarsi solo grazie al miglioramento delle performance sulle uve tradizionali, come, ad esempio, Vittoria e Italia nelle cultivar a bacca bianca con seme, che rappresentano ancor oggi il nerbo della produzione italiana di uva da tavola. Il che è tanto più vero, atteso che la superficie vitata è comunque se pur leggermente diminuita e le uve senza seme hanno rese per ettaro inferiori dal 12 al 15% rispetto a quelle tradizionali”.

¹³ Cfr. perizia tecnica allegata al doc. 70B. Tra le varietà più diffuse si segnalano: Mystery, Regal Seedless, Sublima Seedless (sinonimi Carati e Early Gold), Sultanina Bianca (sinonimo Thompson Seedless), Attika, Autumn Royal, Crimson Seedless, Flame Seedless, Ruby Seedless, Supernova. Al riguardo è precisato che “Il fatto che alcune di queste varietà apirene siano caratterizzate da stenospermocarpia e cioè dalla presenza di seme erbaceo o rudimentale, non le rende meno attraenti rispetto a quelle completamente prive di semi (caratterizzate cioè da partenocarpia). Ed infatti, nella ‘relazione Ferrara – Coletta’ richiamata dai rappresentanti dei denunciati, ancora una volta con efficacia confessoria, a p. 3 della nota di riscontro dell’8 giugno 2020 (cfr. doc. 5 del Fascicolo del Procedimento), si legge testualmente che “il gusto del consumatore è ormai definitivamente orientato a preferire varietà che hanno un vinacciolo di scarsa consistenza (erbaceo) o quasi assente (stenospermocarpia) comunemente indicate come varietà apirene” (enfasi aggiunta). Pertanto, ai fini che qui interessano, appare superflua la distinzione tra varietà stenospermocarpe e varietà partenocarpe, atteso che anche le prime – come dichiaratamente ammesso dai denunciati e come si dirà di seguito – incontrano i gusti del consumatore e della GDO”, cfr. doc. 70B

¹⁴ Cfr. doc. 7 allegato doc. 70B.

¹⁵ REGOLAMENTO (CE) N. 2100/94 del Consiglio del 27 luglio 1994 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

47. In particolare, secondo la ricostruzione fornita dai denunciati, non vi sarebbe una base giuridica per la registrazione, da parte dei *breeders*, di un marchio per la commercializzazione dell'uva prodotta dai relativi vitigni, per il cui utilizzo viene richiesto ai produttori il pagamento di *royalties* annuali determinate sulla base dei quantitativi di uva prodotta. In altri termini, ogni qualvolta impongono un pagamento ulteriore rispetto a quello dovuto per l'impianto dei vitigni (*fee una tantum*), i *breeders* starebbero abusando dei diritti loro riconosciuti dalla privativa brevettuale, in quanto i limiti dell'esclusiva si arresterebbero davanti all'uso dei materiali di propagazione. Conseguentemente nessun diritto può essere avanzato sulla frutta prodotta dal coltivatore che deve rimanere nella piena ed esclusiva disponibilità di quest'ultimo.

48. Nel merito delle osservazioni delle Parti, i denunciati hanno sottolineato la capziosità della teoria volta a sostenere l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 62, stante la stipula di contratti di affitto e non di compravendita di vitigni¹⁶. Al riguardo, i denunciati hanno rilevato che gli stessi contratti di "affitto di varietà vegetali" prevedono la cessione dei frutti ai distributori, che quindi ne diventano proprietari; a questo fine - a prescindere dalla qualificazione giuridica formale data al contratto - sarebbe necessario distinguere tra le piante (ossia le varietà vegetali) e i frutti che queste producono¹⁷. I denunciati hanno altresì rilevato la contrarietà dei contratti in questione alla disciplina civilistica in tema di oggetto del contratto, che impone la valutazione del contratto nella sua totalità, nonché l'identificazione dell'oggetto con il bene dovuto, che costituisce l'oggetto di una prestazione di dare o comunque sul quale ricadono gli effetti del contratto. Pertanto, ad avviso dei denunciati, limitare l'oggetto dei contratti in esame unicamente all'affitto di piante/varietà vegetali, e non anche alla cessione dei frutti che tali piante producono, non sarebbe conforme al quadro giuridico di riferimento.

49. Sempre a questo proposito, le Parti segnalanti hanno evidenziato come i contratti dei *breeder* non possano essere configurati come contratti di affitto, in quanto il vitigno in sé non può costituire un bene fruttifero - condizione necessaria perché sia suscettibile di essere oggetto di un contratto di affitto - se non quando è impiantato nel terreno. Il pagamento di una *fee* al solo momento dell'impianto, e non di un canone mensile o annuale, dimostrerebbe ulteriormente che non si tratta di un contratto di affitto - di cui il pagamento del canone costituisce elemento essenziale - ma di cessione di beni.

50. Quanto alla presunta inapplicabilità dell'art. 62 alle OP, essa riguarderebbe il solo conferimento del raccolto dall'agricoltore socio alla OP e non la fase successiva di vendita dalla OP al terzo acquirente, e della conseguente retrocessione del prezzo al coltivatore. Trattandosi di una fattispecie a formazione progressiva, in cui i diversi passaggi sono tutti finalizzati alla vendita del raccolto, l'inapplicabilità dell'art. 62 alla fase di conferimento dall'agricoltore alla OP non precluderebbe l'applicabilità dell'articolo alle diverse ed ulteriori fasi della vendita, nonostante l'intermediazione della OP. Peraltro, ad avviso dei denunciati, le OP, "anche per recuperare i costi della licenza, sfruttano la propria posizione di maggior forza ed impongono pratiche commerciali e di remunerazione inique e non trasparenti approfittando del ruolo privilegiato di distributore

¹⁶ Doc. 112,114,157.

¹⁷ I denunciati hanno altresì ribadito come i diritti di proprietà brevettuale coprano solo i vitigni e le varietà vegetali, non potendo essere estesi alla frutta prodotta, la cui proprietà è del solo agricoltore con la conseguenza che le relative modalità di commercializzazione devono essere decise solo da esso.

autorizzato della varietà tutelata che (per disavventura necessaria) il socio produttore coltiva". In ogni caso la presunta inapplicabilità dell'art. 62 non si estenderebbe alle attività di intermediazione delle OP svolte per conto di terzi non aderenti.

51. Inoltre, i denuncianti contestano la tesi difensiva delle parti circa la presunta assenza di squilibrio contrattuale tra i *breeder* e gli altri operatori della filiera, mettendo in dubbio la correttezza dei dati riportati nella Comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria, nonché l'individuazione del mercato in cui verificare lo squilibrio contrattuale tra le parti. A prescindere da singole divergenze in merito alle quote attribuite ai *breeder*, quantificabili in alcuni punti percentuali, e alla presunta inattendibilità delle perizie prodotte da alcuni operatori, ad avviso dei denuncianti i dati ISMEA 2019 utilizzati nelle CRI non fotograferebbero la situazione attuale: In particolare si argomenta che se nel 2019 la quota congiunta dei *breeder* coinvolti nel procedimento era stimata al 32%, ad oggi sarebbe sicuramente più alta dal momento che, a dire dei denuncianti, circa il 100% dei nuovi impianti di vitigni dal 2019 ad oggi sarebbe di vitigni dei quattro *breeder*.

52. Inoltre, il potere dei *breeder* nei confronti degli agricoltori sarebbe altresì dimostrato dalla decisione di uno dei denuncianti di revocare il mandato a rappresentarlo nella presente vertenza, per timore di ritorsioni, come anche dalla richiesta di anonimato rispetto a due dichiarazioni rilasciate da altrettante OP, volte a denunciare il mancato rilascio della licenza per la produzione di uva apirene.

VI. VALUTAZIONI

53. Il presente provvedimento riguarda i comportamenti posti in essere in Italia da alcuni *breeder* e licenziatari di uva da tavola senza semi (le Parti), che in avvio del procedimento sono stati ritenuti suscettibili di configurare una violazione dell'art. 62 del D.L. 1/2012.

54. Nel corso dell'istruttoria sono emersi diversi elementi di fatto e di diritto tali da porre in dubbio l'esistenza dei presupposti necessari per l'applicazione della norma in questione con riferimento, come di seguito esposto, a tre questioni preliminari: l'applicabilità dell'art. 62 ai contratti di affitto stipulati tra *breeder* e/o licenziatari e produttori; l'applicabilità dell'art. 62 alle OP; la sussistenza dello squilibrio economico tra le parti della filiera, richiesto per l'applicazione dell'art. 62, comma 2.

VI.1 Sull'assenza di cessione di beni agricoli e sull'inapplicabilità dell'art. 62 a contratti di affitto

55. In merito all'obiezione delle Parti sull'inapplicabilità dell'art. 62 al caso di specie, in quanto non si tratterebbe di contratti di cessione di beni o prodotti agricoli ma di contratti di affitto di beni fruttiferi (i vitigni), si osserva che essa appare priva di pregio dal momento che la formulazione dell'art. 62, comma 2, si riferisce in generale alle "*relazioni commerciali tra operatori economici*", rispetto alle quali la fattispecie dei "*contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni*" agricoli e agroalimentari costituisce una mera specificazione, come chiarisce la locuzione "*ivi compresi*". Pertanto non può essere condivisa la posizione di Parte secondo cui unicamente nell'ambito dei contratti di cessione di beni e prodotti agricoli e agroalimentari – che sono enumerati quali ipotesi esemplificativa della fattispecie – trovino applicazione i comportamenti vietati ai sensi delle lettere da a) a e) del comma 2, dell'articolo in questione.

56. In proposito, la Relazione Illustrativa del testo di legge chiarisce che: “*Il comma 2 individua un elenco tassativo di pratiche che se attuate nelle relazioni commerciali tra operatori economici, relazioni nelle quali sono compresi i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari di cui al comma 1, vengono ritenute ope legis sleali*”. Inoltre, la Relazione illustrativa sottolinea che “*la formulazione delle condotte vietate potrà determinare una valutazione casistica particolarmente complessa da parte dell’interprete*”, in quanto occorre tenere conto “*del fatto che la disposizione riguarda tutte le operazioni commerciali tra operatori economici, di cui la filiera agricola è solo una parte*”. La norma, quindi, lungi dall’essere applicabile ai soli rapporti di cessione, potrebbe addirittura estendersi a considerare le più generali operazioni commerciali tra operatori economici, anche al di fuori della filiera agroalimentare.

57. Né può ritenersi che la norma di fonte secondaria costituita dal D.M. n.199/2012 – pure richiamata dalle Parti a sostegno della propria tesi, sostenendone la natura attuativa volta a definire e meglio interpretare l’ambito di applicazione dell’art. 62¹⁸ – sia suscettibile di limitare in maniera così significativa la portata della legge, voluta dal legislatore per garantire la correttezza nelle transazioni commerciali della filiera agroalimentare.

58. Nel merito della tipologia di contratto di cui trattasi, occorre inoltre considerare che, sebbene la proprietà formale delle piante rimanga in capo ai *breeder*, le stesse sono cedute in licenza o sub-licenza ai coltivatori per tutta la durata della loro vita produttiva, pari a 15-20 anni, al fine di consentire agli stessi di sfruttarne interamente la capacità di produrre frutto, nel caso di specie uva da tavola senza semi. Nella realtà, quindi, sebbene la proprietà delle piante rimanga ai *breeder*, si tratta di una cessione di fatto delle stesse ai coltivatori, in termini di coltivazione, gestione e sfruttamento che, a prescindere dalla figura giuridica utilizzata, appare suscettibile di rientrare nella fattispecie di cui all’art. 62. Nulla prova, al riguardo, la circostanza per cui nei casi di risoluzione del contratto sia richiesta la distruzione o la restituzione delle viti¹⁹, atteso che tali ipotesi comportano la distruzione del bene che non ritorna quindi, se non in linea teorica, nella disponibilità del *breeder*. Al contrario, appare indicativa la circostanza che il pagamento per lo sfruttamento dei vitigni avviene *una tantum*, in sede di impianto degli stessi, e non richiede il pagamento di canoni mensili o annuali, come nei contratti di affitto e/o locazione.

59. Analoghe considerazioni valgono nei rapporti tra produttori di uva e distributori ove, in luogo di cessione del raccolto dal produttore al distributore, si tratti di conferimento in conto vendita dietro pagamento di una commissione. Alla luce del dettato della norma primaria, come chiaramente interpretato dalla Relazione Illustrativa alla norma medesima, l’obiezione non appare suscettibile di accoglimento, trattandosi di relazioni commerciali tra operatori della filiera agroalimentare, a prescindere dal negozio giuridico individuato dalle Parti per regolare i rapporti intercorrenti tra le stesse.

60. Pertanto, la fattispecie in esame rientra pienamente nell’ambito di applicazione dell’art. 62 del D.L. n.1/2012.

¹⁸ Doc. 152.

¹⁹ Cfr. doc. 152. Parimenti non appare dirimente la circostanza fattuale per cui nei propri precedenti l’Autorità abbia sempre preso in considerazione contratti di cessione della proprietà di beni agricoli (cfr. doc. 154).

VI.2 Sull'inapplicabilità dell'art. 62 alle OP

61. Con riferimento all'applicabilità dell'art. 62 alle Organizzazioni di Produttori (OP), il disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del D.M. 199/2012, di attuazione della norma di cui all'art. 62, prevede che: *“Non costituiscono cessioni ai sensi dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27: a) i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori, alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228, se gli imprenditori risultano soci delle cooperative stesse; b) i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al Decreto Legislativo 27 maggio 2005 n. 102, se gli imprenditori risultano soci delle organizzazioni di produttori stesse”*.

62. In proposito si osserva che la non applicabilità dell'art. 62 ai rapporti interni alle OP appare connaturata all'essenza stessa delle OP, sorte quali strumento di rafforzamento e protezione della posizione degli agricoltori all'interno della filiera produttiva, proprio al fine di aumentare il potere contrattuale dei coltivatori diretti nei confronti dell'industria di trasformazione e dei *retailer*, limitando il fenomeno della polverizzazione degli stessi ed incentivandone l'aggregazione.

63. Come noto, l'art. 2 del Decreto Legislativo n. 102/2005 individua, quale scopo principale delle organizzazioni di produttori, la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti, in particolare concentrando l'offerta degli associati²⁰. Conseguentemente l'art. 62 sembra porsi come strumento di tutela degli agricoltori alternativo alla protezione ad essi conferita della stessa adesione a una OP, la cui organizzazione è precipuamente volta anch'essa alla tutela dei coltivatori, escludendosi in radice la possibilità che il meccanismo di funzionamento delle OP possa dar luogo ad una delle fattispecie vietate dall'art. 62 quali, come contestato nel caso di specie, l'imposizione di condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose²¹.

64. Sulla base di tali considerazioni, pertanto, non sussistono gli elementi per contestare la violazione dell'art. 62 alle imprese distributrici Apofruit, Didonna Trade e OP Giuliano, rispetto alle quali nel corso dell'istruttoria è stata accertata l'operatività di fatto esclusivamente nei confronti degli aderenti alle rispettive OP.

65. Non appare al riguardo condivisibile l'interpretazione dei denunciati che, scindendo le varie fasi del rapporto intercorrente tra agricoltori e OP, tende a sostenere l'applicabilità della norma alla fase della retrocessione all'agricoltore del prezzo ottenuto dalla OP dalla vendita del raccolto, escludendola per la sola parte relativa al conferimento del raccolto alla OP. Infatti, anche seguendo tale ricostruzione - per cui si tratterebbe di una fattispecie di vendita a formazione progressiva in cui il conferimento è finalizzato alla vendita del raccolto da parte della OP per conto dell'agricoltore -

²⁰ La norma individua le seguenti azioni quali principali finalità dell'azione delle OP: a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati; c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato; d) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione; e) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità, nonché favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002; f) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti; g) realizzare iniziative relative alla logistica; h) adottare tecnologie innovative; i) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali.

²¹ Pari ragionamento appare dover essere svolto per le cooperative di cui all'art.1, comma 2 del d.lgs. 228/2001, come citate alla lettera a) dell'art. 1, comma 3 del D.M. 199/2012.

ciò comporta che la riconosciuta inapplicabilità della norma al conferimento dall'agricoltore alla OP si estende all'intero rapporto creatosi tra le parti, alla cui base vi è per l'appunto il conferimento del raccolto finalizzato alla vendita dello stesso. Peraltro rileva, in punto di fatto, come nel caso di specie non vi sia evidenza alcuna di applicazione di condizioni e/o prezzi iniqui o onerosi imputabili alle OP nei confronti dei propri aderenti. Quanto infine all'applicabilità dell'articolo 62 nei confronti delle OP con riferimento alle attività svolte verso terzi non aderenti, nel caso di specie è emerso dalle evidenze documentali a fascicolo che si tratta di un fenomeno di dimensioni irrilevanti.

VI.3 *Sull'assenza dello squilibrio contrattuale*

66. Quanto alla sussistenza dello squilibrio contrattuale si osserva quanto segue. Come noto, la normativa di riferimento limita l'ambito di applicazione dell'art. 62 alle relazioni economiche tra operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio contrattuale. Per tale ragione sia le Parti che i denunciati hanno posto, nelle loro memorie conclusive, particolare enfasi su tale aspetto: le Parti hanno evidenziato il loro posizionamento limitato nella produzione di uva da tavola apirene, mentre i denunciati hanno posto in dubbio la correttezza dei dati riportati nella Comunicazione del 14 aprile u.s., senza tuttavia fornire elementi documentali diversi da quelli già a fascicolo per supportare tali dubbi.

67. Ciò premesso, si osserva che la vicenda in questione attiene alle relazioni commerciali tra fornitori di particolari varietà tutelate da brevetto e i produttori agricoli; essa, dunque, non attiene alla tipologia più comune di casi di violazione dell'articolo 62, che interessano i rapporti tra gli agricoltori e i primi acquirenti di prodotti (siano essi industria di trasformazione o grande distribuzione commerciale). In casi come questi, l'accertamento dello squilibrio contrattuale non può prescindere da un'analisi della struttura dell'offerta del bene oggetto della presunta violazione²². Tale valutazione, riguardando le relazioni contrattuali tra operatori della filiera agricola, non richiede l'individuazione di un mercato rilevante, ai sensi della disciplina antitrust, sul quale ravvisare l'eventuale posizione di dominanza di uno o più soggetti in termini di quote di mercato, bensì richiede la valutazione dell'esistenza di uno squilibrio contrattuale tra i vari operatori, per cui una parte è *partner* obbligata dell'altra. In questi termini, appare priva di pregio l'argomentazione dei denunciati per cui l'Autorità non avrebbe identificato correttamente il mercato rilevante che non potrebbe essere configurato nel più ampio mercato dell'uva da tavola ma in quello della produzione e commercializzazione di uva da tavola senza semi. Al riguardo si precisa comunque, nel merito, che la valutazione effettuata dall'Autorità circa il posizionamento dei *breeder* e dei relativi licenziatari nei confronti degli agricoltori/produttori è stata svolta avendo a riferimento lo specifico segmento dell'uva da tavola senza semi.

68. Quanto alla natura delle Parti quali *partner* obbligati per i produttori di uva da tavola apirene, rileva osservare come le elaborazioni svolte sulla base dei dati prodotti agli atti del fascicolo nel corso dell'istruttoria – il rapporto di fonte pubblica ISMEA del 2019²³, nonché i dati e le elaborazioni fornite dai denunciati, anche sulla base di stampa specializzata e di relazioni di esperti

²² Un caso simile per questo aspetto al caso in esame è il caso AL22, Grano Cappelli nel quale, in effetti, lo squilibrio economico è stato definito sulla base della posizione di monopolista legale di SIS.

²³ Le conclusioni del rapporto in esame appaiono confermate anche per il 2020, rispetto al quale, seppure rilevando l'incremento nella produzione di uve apirene, si evidenzia come la parte preponderante della produzione di uva da tavola in Italia sia rappresentata dalle qualità tradizionali di uva con semi.

del settore – mostrano che oltre il 65% dell’uva da tavola prodotta in Italia è uva tradizionale, mentre la parte restante è rappresentata da uva apirene. Di questa, il 68% fa riferimento a uve apirene non brevettate o brevettate da altri *breeder*, diversi dai quattro *breeder* coinvolti nel presente procedimento²⁴. Pertanto, alle Parti dell’istruttoria sarebbe ascrivibile una quota complessiva nel segmento delle uve italiane senza semi compresa tra il 30 e il 35%²⁵.

69. Tale quota va poi analizzata singolarmente per i diversi *breeder* Parti. Al riguardo, anche assumendo quanto dichiarato dai denunciati circa il fatto che Sun World goda di una quota tra il 15% ed il 17% delle uve senza semi prodotte in Italia, questo significa che le altre tre imprese, al massimo si dividono il restante 18%-20%. Non sembrano, dunque, assumere specifico rilievo le osservazioni sollevate dai denunciati secondo cui la quota delle Parti sarebbe sottostimata di qualche punto percentuale*,²⁶. Infatti, anche concedendo le variazioni percentuali nelle quote proposte dai denunciati, esse non appaiono suscettibili di alterare la valutazione complessiva effettuata circa la possibilità per i produttori di reperire sul mercato *partner* alternativi ai quattro *breeder* per la produzione di uva apirene²⁷.

70. Si ritiene, pertanto, che le argomentazioni dei segnalanti in merito al posizionamento delle Parti nel segmento dell’uva apirene, non siano accoglibili, dal momento che nessun nuovo elemento di fatto o di diritto è stato presentato dai denunciati all’attenzione dell’Autorità. L’unica informazione, non documentata, fornita è che dal 2019 quasi il 100% dei nuovi impianti di uva apirene in Italia sarebbero ascrivibili ai quattro *breeder* Parti. Anche considerando questo elemento come veritiero, tuttavia, la persistente marginalità dell’uva apirene nel nostro Paese appare un elemento idoneo ad ipotizzare che il 30%-35% delle parti a fine 2019 possa essere cresciuto nel corso del 2020 ma sempre in un *range* tale da ipotizzare la presenza di numerosissime alternative ai quattro *breeder* per gli agricoltori che intendono coltivare uva senza semi.

71. In conclusione, considerato il limitato posizionamento detenuto a livello nazionale nella produzione di uva senza semi, si ritiene che i *breeder* denunciati ed i loro licenziatari, lungi dal rappresentare *partner* obbligati per la produzione di uva apirene, costituiscono piuttosto una delle possibili alternative rispetto alla produzione di uva senza semi di altri *breeder* o di uva non tutelata

²⁴ Dagli atti al fascicolo emerge che sono attivi sul mercato ulteriori *breeder* che detengono diritti di privativa su altre qualità di uva senza semi commercializzate in Italia e che non sono parte del procedimento in quanto non menzionati dai segnalanti tra i soggetti i cui comportamenti avrebbero potuto essere oggetto di censura. Si tratta in particolare di Grape & Grape Group S.r.l.; Vitroplant Italia S.r.l.; Fruitgrowing Equipment and Service S.r.l.; Grape Evolution Ltd.; Società Murcia per la Ricerca e la Tecnologia dell’uva da tavola – ITUM; Polar Fresh Group; California Table Grape Commission – CTGC.

²⁵ Non appare rilevare in questo contesto la lamentata incompletezza o carenza della perizia depositata da una delle Parti nel corso del procedimento, dal momento che la stessa è stata valutata non per attribuire un posizionamento delle Parti sul mercato in termini di quote ma per verificare la presenza di operatori alternativi alle stesse.

* Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

²⁶ Più precisamente, sulla base delle elaborazioni dei dati riportati nella documentazione in atti, emerge che la quota di mercato di Sun World corrisponde al 3,5% del terreno nazionale coltivato ad uva da tavola e al [circa il 10%] del terreno coltivato ad uva apirene, mentre la quota detenuta da IFG è stimata in circa l’1% dell’uva da tavola e in percentuale variabile, a seconda delle stime, tra il [1-5%] delle uve apirene. SNFL stima di detenere una quota in termini di ettari coltivati ad uva da tavola pari a circa [omissis] del totale che, tenuto conto del peso degli ettari coltivati ad uva apirene, corrisponde a una quota di circa il [omissis] su questi ultimi. Anche Grapa stima il suo posizionamento sul mercato italiano in misura pari, se non inferiore, al punto percentuale.

²⁷ Al contrario non appare supportata da dati e indicazioni significative l’affermazione per cui la stima del 32%, imputabile ai *breeder* secondo dati ISMEA 2019, ad oggi sarebbe pari a circa il 100%.

da privativa brevettuale. In altri termini, un produttore che intende coltivare uva senza semi e che non sia soddisfatto delle condizioni contrattuali richieste dai quattro *breeder* per la sottoscrizione di un contratto di licenza d'uso dei propri vitigni ha a disposizione un'ampia possibilità di scelta e dunque non risulta dipendente dalle condizioni contrattuali da questi definite.

72. La documentazione agli atti, pertanto, non fornisce elementi sufficienti a provare il requisito dello squilibrio economico tra le Parti del procedimento e i singoli coltivatori, presupposto indefettibile per l'applicazione dell'art. 62, comma 2, del D.L. n. 1/2012.

VI.4 Conclusioni

73. Sulla base di quanto precede, alla luce degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, deve riscontrarsi l'assenza dei requisiti necessari per l'applicazione della normativa di cui all'art. 62 del D.L. 1/2012.

74. L'assenza dei requisiti indefettibili per la configurazione della fattispecie rende superflua la valutazione nel merito dei comportamenti contestati. Tuttavia, in via incidentale, si rappresenta che, anche sotto tale profilo, l'attività istruttoria svolta ha indicato un quadro documentale che non conferma le condotte ipotizzate a carico delle Parti in avvio di istruttoria.

RITENUTA, l'estraneità della società Didonna Supreme alla vicenda in esame;

RITENUTA, sulla base delle considerazioni suesposte, l'inapplicabilità *ex lege* della fattispecie di cui all'art. 62 del D.L. n. 1/2012 alle OP e dunque, nel caso di specie, alle società OP Giuliano, Apofruit e Didonna Trade, alle quali, pertanto, non possono essere mosse contestazioni al riguardo;

RITENUTA l'assenza di elementi sufficienti a configurare uno squilibrio economico tra i *breeder* e i loro licenziatari da un lato e i coltivatori di uva apirene dall'altro - in ragione della possibilità per gli agricoltori di rivolgersi ad operatori alternativi per la coltivazione e produzione di uva da tavola apirene - che costituisce requisito indispensabile per l'applicazione della normativa di cui all'art. 62, comma 2, del D.L. 1/2012;

RITENUTO pertanto che, alla luce degli elementi di fatto e di diritto illustrati, non sussistano i presupposti necessari a contestare alle Parti del procedimento di aver posto in essere pratiche commerciali sleali in relazione alle modalità di cessione dei vitigni di uva apirene coperta da privativa brevettuale, in violazione dell'art. 62, comma 2, del D.L. n. 1/2012;

DELIBERA

che non sussistano, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, i requisiti richiesti dalla legge per ritenere che le condotte commerciali contestate alle società Sun World International LLC, Sun World Europe S.r.l., International Fruit Genetics LLC, Grapa Varieties Ltd, Special New Fruit Licensing Ltd, AVI S.r.l., Organizzazione di Produttori Giuliano S.r.l., Apofruit Italia soc. coop. agricola e Didonna Trade S.r.l., costituiscano una violazione fattispecie di cui all'articolo 62, comma 2, del D.L. 1/2012.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli
